

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 06/02/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 15.04.2015 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione; nel mese di agosto 2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 49 rate su 120 (come da liberatoria agli atti e come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 71 rate residue; in data 28.10.2019 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro negativo. La ricorrente ha rilevato come la sentenza n. C-383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia stabilito un nuovo criterio di restituzione degli oneri non maturati in caso di estinzione del finanziamento, prevedendo il rimborso di ogni costo sostenuto dal cliente.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva; è stata versata in atti copia del contratto di mediazione, recante la data del 15.04.2015 (la stessa del contratto di finanziamento).

Dal conteggio estintivo in atti risultano già abbuonati gli importi di Euro 122,83 a titolo di "commissioni (gestione e bancarie)" e di Euro 667,82 a titolo di "ulteriori rimborsi", per un totale di Euro 790,65.

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 2.492,90 (al netto di Euro 790,65 già riconosciuti in sede di conteggio estintivo), di cui Euro 1.240,84 a



titolo di “commissioni bancarie”, Euro 122,83 a titolo di “commissioni finanziarie” ed Euro 1.919,88 a titolo di “commissioni accessorie”, oltre agli interessi legali sulle somme ripetute con decorrenza dalla data della messa in mora e le spese di assistenza legale, quantificate in Euro 320,00.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha dichiarato di aver rimborsato, in sede di estinzione anticipata, la somma di Euro 790,65 “a titolo di ratei non maturati” (circostanza pacifica tra le parti); ha dato atto che le spese assicurative erano a suo carico, come previsto dal contratto sottoscritto da parte ricorrente; ha rilevato come recentemente l'autorità giudiziaria “abbia riconosciuto la trasparenza e la legittimità delle condizioni del contratto” della medesima tipologia di quelle per cui è controversia; ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di attivazione, delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria; ha dato atto di aver rimborsato al ricorrente, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, la somma di Euro 122,83 a titolo di retrocessione della quota non maturata delle commissioni di gestione; ha dichiarato che l'importo rimborsato a parte ricorrente “a titolo di oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, sarà la somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata dal cliente, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS. L'adozione di tale sistema di calcolo è chiaramente specificata in calce al suddetto piano, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula del contratto, laddove è previsto che la componente di costo soggetta a maturazione nel corso del tempo è soggetta a rimborso al cedente per la sola quota non maturata e che “tale componente è ripartita nel Piano di Ammortamento al tasso di interesse effettivo”; ha osservato che i collegi ABF hanno giudicato legittimo il criterio adottato per calcolare i rimborsi sugli oneri non maturati; ha infine svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali.

La parte resistente domanda in via principale il rigetto del ricorso ed in via subordinata di “decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di commissioni per un importo pari ad € 790,65”.

DIRITTO

I costi e gli oneri economici annessi al prestito e dei quali il cliente domanda la parziale restituzione, limitatamente alla quota non maturata a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci contrattuali (benché difformemente denominate nel ricorso):

- spese di istruttoria, come da lett. “A” del “prospetto economico” (agli atti); tali spese sono strettamente connesse ad attività prodromiche alla concessione del prestito, quali “l'istruttoria della pratica” e l’“esame della documentazione presentata”, sicché, come da orientamento dei Collegi ABF formatosi su analoghe clausole, hanno natura *up front*;
- commissioni di attivazione, come da lett. “B” del “prospetto economico” (agli atti); tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi ABF su clausole d'analogo tenore, tale voce deve giudicarsi *recurring* posto che, nel fare generico riferimento all’“attivazione del prestito presso l'ente pensionistico”, non chiarisce quali attività ed operazioni sono in concreto remunerate, sicché quel dettato non osserva il livello minimo di chiarezza e comprensibilità preteso dall'art. 35, comma 1, c.cons. (oltre che implicitamente dall'art. 1370 c.c.); se ne impone pertanto un'interpretazione *contra proferentem* e la qualificazione della voce come ricorrente;
- commissioni di gestione, di cui alla lett. “C” del “prospetto economico” (agli atti); tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi ABF su clausole d'analogo tenore e della chiara tensione di dette clausole a remunerare attività continuative, aderenti all'incedere



del rapporto nell'intero arco temporale del suo svolgimento, com'è peraltro implicito nella loro denominazione, una voce siffatta deve giudicarsi *recurring*;

- costi di intermediazione, previsti dalla lett. "F" del "prospetto economico" (agli atti); ribadito che è stata versata in atti copia del contratto di mediazione recante la data del 15.04.2015 (la stessa del contratto di finanziamento) e preso atto della descrizione fornita dalla citata lett. "F", questa voce deve giudicarsi *up front*; infatti l'attività così retribuita, per sua natura strumentale alla concessione del finanziamento, è pure destinata ad esaurirsi con tale concessione, non prevedendo la clausola incombenza od operazioni ulteriori e capaci, per ipotesi, di prolungarsi oltre; al suo tenore letterale corrisponde l'azione concretamente intrapresa dal terzo mediatore creditizio, il cui operato trova riscontro, come detto, nel contratto di intermediazione agli atti.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,40%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,69%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese di istruttoria				350,00	Upfront	37,69%	131,92		131,92
commissioni di attivazione				1.747,20	Recurring	59,17%	1.033,76		1.033,76
commissioni di gestione				207,60	Recurring	59,17%	122,83	122,83	0,00
commssioni di intermediazione				3.244,80	Upfront	37,69%	1.223,05		1.223,05
								667,82	
				Totale					1.720,91

La somma così risultante è inferiore a quella domandata (Euro 2.492,90), in quanto parte ricorrente ha applicato il criterio di calcolo *pro rata temporis* anche per le voci "spese di istruttoria" e "commissioni di intermediazione", le quali vanno invece rimborsate con il criterio previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, avendo natura *up-front*.

Spettano inoltre gli interessi legali dal reclamo al saldo (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13). Viceversa, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.720,91 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA